

## **COMUNE DI MERCATO SARACENO**

(Provincia di Forlì-Cesena)

Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

Approvato con delibera di C.C. n. 11 del 23/03/2021

## INDICE GENERALE

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	4
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale	4
Articolo 3 – Piano generale degli impianti	6
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni e modalità per otte	
il provvedimento per l'installazione-autorizzazione	
Articolo 5 – Funzionario responsabile dell'entrata	
Articolo 6 – Tipologia degli impianti pubblicitari	
Articolo 7 - Anticipata rimozione	
Articolo 8 – Divieti e limitazioni	7
Articolo 9 – Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	
Articolo 10 – Diffuzioni abusiva di messaggi pubblicitari	
Articolo 11 – Presupposto del canone	8
Articolo 12 - Soggetto passivo	9
Articolo 13 - Modalità di applicazione del canone	
Articolo 14 – Definizione di insegna d'esercizio	9
Articolo 15 - Criteri per la determinazione del canone e della tariffa	10
Articolo 16 – Dichiarazione	10
Articolo 17 - Pagamento del canone	
Articolo 18 – Rimborsi e compensazione	
Articolo 19 - Accertamento e riscossione coattiva	12
Articolo 20 - Sanzioni	12
Articolo 21 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	
Articolo 22 - Mezzi pubblicitari vari	13
Articolo 23 – Riduzioni ed Esenzioni	
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	15
Articolo 24 - Tipologia degli impianti delle affissioni	15
Articolo 25 - Servizio delle pubbliche affissioni	15
Articolo 26 - Impianti privati per affissioni dirette	15
Articolo 27 - Modalità delle pubbliche affissioni	15
Articolo 28 - Diritto sulle pubbliche affissioni	16
Articolo 29 - Affissioni d'urgenza e funebri	17
Articolo 30 – Materiale pubblicitario abusivo	17
Articolo 31 - Riduzione del diritto	18
Articolo 32 - Esenzione dal diritto	18
Articolo 33 - Pagamento del diritto	18
Articolo 34 - Norme di rinvio	
CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	
Articolo 35 - Disposizioni generali	
Articolo 36 - Definizioni	
Articolo 37 - Tipologie di occupazioni	19
Articolo 38 - Occupazioni d'urgenza	20

Articolo 39 - Occupazioni esenti	20
Articolo 40 - Condizioni per l'occupazione	21
Articolo 41 - Domanda di occupazione	22
Articolo 42 - Procedure	22
Articolo 43 - Contenuti dell'atto di concessione	23
Articolo 44 - Obblighi del concessionario	23
Articolo 45 - Condizioni in caso di subentro	23
Articolo 46 - Rinnovo e disdetta della concessione	24
Articolo 47 - Decadenza, estinzione della concessione	24
Articolo 48 - Modifica, sospensione e revoca della concessione	
Articolo 49 – Esposizioni di merce	25
Articolo 50 - Passi carrabili	25
Articolo 51 - Occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi	25
Articolo 52 - Istituzione del canone	26
Articolo 53 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	26
Articolo 54 - Classificazione delle strade	26
Articolo 55 - Modalità di applicazione del canone	27
Articolo 56 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	27
Articolo 57 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	27
Articolo 58 - Soggetto passivo	28
Articolo 59 - Agevolazioni	28
Articolo 60 - Riscossione spontanea ed esecutiva del canone	29
Articolo 61 - Rimborsi e compensazioni	29
Articolo 62 - Effetti del mancato pagamento del canone	29
Articolo 63 - Definizione di occupazione abusiva	29
Articolo 64 - Sanzioni ed indennità per occupazione abusiva	30
Articolo 65 - Occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ristoro all'aperto – dehors	30
Articolo 66 - Canone mercatale per la concessione dei posteggi e modalità di pagamento	31
Articolo 67 - Canone mercatale – norme di rinvio	32

## CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

## ARTICOLO 1- DISPOSIZIONI COMUNI

- 1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'art. 1, commi da 816 a 845, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
- 2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
- 3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 01 gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso relativi ad annualità pregresse.

## CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

## ARTICOLO 2 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- 1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
- 2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.
- 3. Nelle more dell'approvazione da parte del competente ufficio tecnico comunale del piano generale degli impianti di cui al successivo art. 3 si applicano le disposizioni di cui all' articolo 4 del presente regolamento in quanto compatibile con quanto previsto nel vigente Regolamento Urbanistico Edilizio e nel rispetto dei limiti imposti dal Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 D.P.R. 610/1996.

## ARTICOLO 3 -PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

- 1. Il Comune di Mercato Sarceno, in particolare l'U.T.C. cura la predisposizione di un "Piano Generale degli Impianti pubblicitari e per le pubbliche affissioni".
- 2. Il piano di cui al precedente comma deve contenere:
  - il censimento degli impianti in atto;
  - il programma dei nuovi impianti da eseguire
- 3. Il piano Generale degli impianti viene approvato con delibera consiliare, sentito il parere della Commissione Qualità architettonica e paesaggio e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 D.P.R. 610/1996)
- 4. Nella progettazione di questo piano gli impianti devono essere predisposti distinguendo prioritariamente l'ambito urbano da quello rurale, con particolare riferimento alle zone sottoposte a vincoli ambientali e paesaggistici, tenendo conto delle zone con insediamenti

produttivi ed economici, della salvaguardia delle esigenze della circolazione stradale e di ogni altro elemento utile al fine di cui sopra.

- 5. Le superfici degli impianti destinati alle pubbliche affissioni devono essere altresì suddivisi in:
  - SUPERFICI PUBBLICHE: tra queste dovranno distinguersi quelle destinate ad affissioni di natura commerciale e quelle destinate ad affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica.
  - SUPERFICI PRIVATE: da destinare ad affissioni dirette.
- 6. Gli impianti pubblicitari non conformi alle disposizioni previste nel piano generale degli impianti potranno essere rimossi ed eventualmente sostituiti a spese del Comune o del Concessionario se trattasi di "impianti pubblici" e a spese del soggetto passivo se trattasi di impianti destinati ad affissioni dirette.
- 7. Nelle more dell'attuazione del suddetto piano generale degli impianti per la parte relativa alle pubbliche affissioni si prende atto della situazione esistente a febbraio 2018 come da determinazione n. 63/2018.

## ARTICOLO 4 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E MODALITÀ PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE - AUTORIZZAZIONI

- 1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
- 2. Nel territorio del Comune di Mercato Saraceno la diffusione di messaggi pubblicitari può avvenire esclusivamente attraverso i mezzi pubblicitari e gli impianti di propaganda e pubblicità appositamente autorizzati o nelle altre forme previste dalla Legge.
- 3. Gli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni che possono essere installati nel territorio del Comune di Mercato Saraceno sono i seguenti: plance, insegne, frecce indicative di esercizio, targhe e simili.
- 4. E' fatta salva la competenza del Comune di definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni in relazione alla loro ubicazione, alle norme del codice della strada, nonché ad ogni altro vincolo di natura ambientale storico o per esigenze di pubblico interesse.
- 5. L'installazione di impianti pubblicitari da parte di terzi, compresi i nuovi impianti destinati alle affissioni dirette, è subordinata alla presentazione di apposita istanza o segnalazione.
- 6. L'istanza/segnalazione deve contenere i seguenti elementi:
  - indicazione delle generalità, della residenza o del domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
  - ubicazione esatta del luogo in cui deve essere installato l'impianto;
  - progetto completo con l'indicazione della tipologia dell'impianto e delle sue dimensioni;
  - dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato oppure richieste di autorizzazione per l'occupazione spazi ed aree pubbliche;
  - relazione tecnica sui metodi e sui materiali utilizzati per la realizzazione dell'impianto;
  - planimetria della zona, con localizzazione dell'impianto che si intende realizzare;
  - documentazione fotografica della zona in cui verrà posizionato l'impianto
- 7. Per l'istruttoria e la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Tecnico Comunale.

- 8. All'atto della presentazione dell'istanza, viene reso noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento, nonché le altre notizie previste dalla legge medesima, ai soggetti indicati dall'art. 7 della L. 241/1990.
- 9. Fino all'approvazione del Piano generale degli impianti la Giunta Comunale può disporre la sospensione del rilascio di autorizzazioni per l'installazione di nuovi impianti pubblicitari.
- 10. L'ente si ritiene indenne da qualsiasi azione e pretesa possa essere avanzata in relazione all'installazione degli impianti pubblicitari.

## ARTICOLO 5 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'ENTRATA

- 1. Al Funzionario responsabile dell'entrata sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
- 2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

## ARTICOLO 6 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

- 1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
- 2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

## ARTICOLO 7 - ANTICIPATA RIMOZIONE

- 1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
- 2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà indicata nell'ordine di rimozione.
- 3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
- 4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

## ARTICOLO 8 - DIVIETI E LIMITAZIONI

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale o da altro Ufficio comunale competente, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e,

- nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
- 2. E' altresì vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da veicoli o velivoli, la pubblicità commerciale ambulante su tutto il territorio comunale ed il volantinaggio a mano.
- 3. L'autorizzazione ad esporre trasversalmente alle vie o alle piazze striscioni pubblicitari ed altri mezzi similari può essere rilasciata solo quando, per l'ubicazione, le dimensioni e le iscrizioni essi non possono nuocere all'estetica e al decoro urbano nonché alla sicurezza della viabilità e del traffico.
- 4. Deroghe ai divieti di cui al presente articolo possono essere consentite, in casi straordinari ed occasionali, con motivata ordinanza sindacale, nel rispetto della legislazione vigente in materia.

## ARTICOLO 9 - PUBBLICITÀ IN VIOLAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI

- 1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
- 2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
- 3. L'Ente, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

## ARTICOLO 10 – DIFFUSIONE ABUSIVA DI MESSAGGI PUBBLICITARI

- 1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
- 2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50%, così come previsto all'art. 1, comma 821, lett. g) della L. 160/2019, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente ufficio.
- 3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede l'Ente o il Concessionario con immediata copertura in modo che sia priva di efficacia pubblicitaria e con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la successiva rimozione o cancellazione. Potrà inoltre essere disposto il sequestro dei mezzi pubblicitari abusivi mediante apposita ordinanza del Sindaco.
- 4. L'Ente, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
- 5. E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui agli artt. 54, comma 1, lett. g)<sup>1</sup> e 56, comma 2, lettera d<sup>2</sup>) del D.Lgs. 285/1992 e artt. 203, comma 2, lettera q)<sup>3</sup> e 204,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Art. 54, comma 1, lettera g): g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Art. 56, comma 2, lettera d) D.Lgs. 285/1992: d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54;

comma 2, lettera s)<sup>4</sup> del D.P.R. 495/1992. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia; ad ogni modo tali veicoli verranno considerati come impianti di pubblicità o propaganda ai sensi dell'art. 47, comma 8 del D.Lgs. 285/92 ed in quanto tali assoggettati al canone sulla pubblicità permanente ed ordinaria.

## ARTICOLO 11 – PRESUPPOSTO DEL CANONE

- 1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
- 2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Per attività economica si intende lo scambio di beni e servizi o comunque un'attività suscettibile di valutazione economica.
- 3. Costituisce forma pubblicitaria e come tale da assoggettare al canone anche l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;

<sup>4</sup> s) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

## ARTICOLO 12- SOGGETTO PASSIVO

- 1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione o colui che a qualsiasi titolo dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
- 2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

## ARTICOLO 13 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE

- 1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
- 2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
- 3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto<sup>5</sup>.
- 4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- 5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
- 6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- 7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
- 8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
- 9. I messaggi pubblicitari di superficie superiore a 1.000 mq. vengono conteggiati per la superficie eccedente al 10%.

## ARTICOLO 14 – DEFINIZIONE DI INSEGNA D'ESERCIZIO

- 1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Qualora la superficie complessiva del'insegna ecceda i 5 metri quadrati la stessa sarà da assoggettare a canone per l'intera superficie.
- 2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente opachi, luminosi o illuminati che siano esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Per l'autonomo assoggettamento delle singole frecce pubblicitarie a forma di segnaletica stradale, si veda Cass. n. 20948 del 2019.

sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

#### ARTICOLO 15 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE E DELLA TARIFFA

- 1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della L. n. 160/2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera con cui la Giunta Comunale approva le tariffe.
- 2. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa annua approvata dalla Giunta comunale per il numero dei metri quadrati dell'esposizione pubblicitaria.
- 3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
- 4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, di durata inferiore all'anno solare, il canone è calcolato applicando la tariffa standard giornaliera, ovvero la tariffa deliberata dalla Giunta Comunale, a mese.
- 5. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
  - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
  - d) valore economico dell'area in relazione alla privazione imposta alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
- 6. I coefficienti di graduazione della tariffa standard di cui al precedente comma 5 sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

## ARTICOLO 16 - DICHIARAZIONE

- 1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune stesso, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
- 2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
- 3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio comunale competente o al Concessionario, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica

- certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta all'ufficio competente prima dell'inizio della pubblicità.
- 4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente/concessionario procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- 5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. Allo scopo e al fine di facilitarne i relativi adempimenti di pagamento, il competente ufficio provvederà ad inviare con congruo anticipo modello di pagamento precompilato sulla base di quanto risultante dalle dichiarazioni presentate.
- 6. In caso di esposizione pubblicitaria di carattere temporaneo il canone è versato in autoliquidazione ed in unica soluzione prima dell'esposizione stessa e all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

## ARTICOLO 17 - PAGAMENTO DEL CANONE

- 1. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente intestato al Comune di Mercato Saraceno rispettando le prescrizioni di cui all'art. 2-bis del D.L. 193/2016. L'attestazione di pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di cui all'art. 15, comma 1, del presente Regolamento.
- 2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad Euro 1.500,00, può essere corrisposto in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto dell'utente al pagamento rateale.
- 3. L'utente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendone le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
- 4. Il canone non è versato qualora esso sia inferiore ad Euro 12,00 annui.
- 5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di dilazione di pagamento.

## ARTICOLO 18 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

- 1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. L'Ente provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
- 2. Nei casi in cui al soggetto di cui al comma 1 del presente articolo sia stato notificato eventuale avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 792, della L. 160/2019 con il quale vengano accertate somme dovute per annualità pregresse a titolo di canone e/o relative sanzioni ed interessi ancorché non definitivi, il pagamento viene sospeso e successivamente compensato. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione dell'organo giudiziale competente. In presenza di provvedimento definitivo l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.

- 3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura pari al tasso d'interesse legale vigente.
- 4. Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori ad Euro 12,00.

## ARTICOLO 19 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA

- 1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della L. 160/2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate tributarie in quanto compatibile.
- 2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi è inferiore ad Euro 16,00.

## ARTICOLO 20 - SANZIONI

- 1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al tasso di interesse legale vigente. Qualora il ritardo nel versamento sia inferiore a giorni 15 dalla scadenza si applica la sanzione del 10 % del canone tardivamente versato.
- 2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%.
- 3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100% ed un massimo del 200% dell'ammontare del canone, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al D. Lgs. n. 285 del 1992. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981 n. 689.
- 4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, l'Ente può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
- 5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della Legge n. 160 del 2019.
- 6. L'Ente, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità già stabilite all'art. 50 del Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27/05/2020.

## ARTICOLO 21 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

<sup>6</sup> L'art. 1, comma 821, lett. h), della legge n. 160 del 2020, sembra prevedere una sanzione minima pari al canone dovuto, quindi del 100%. Tuttavia, si ritiene che l'Ente possa prevedere una sanzione più favorevole per le ipotesi di omesso, parziale o tardivo versamento, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997, che autorizza l'intervento regolamentare anche per le entrate diverse da quelle tributarie. La misura del 30% sembra ragionevole anche al

fine di incentivare le regolarizzazioni tardive.

- 1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, fino a tre metri quadrati di superficie, il canone è dovuto nella misura della tariffa standard di cui all'art. 1, comma 826, della L.160/2019, ovvero deliberata dalla Giunta Comunale. Nel caso in cui la superficie sia superiore a tre metri quadrati, alla superficie eccedente i tre metri viene applicata la medesima tariffa ridotta dell'80%.
- 2. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
- 3. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
- 4. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- 5. La pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno dei veicoli in sosta, compresi i cosiddetti "Camion-vela", di cui all'art. 9, comma 5, del presente Regolamento è vietata. In ogni caso tali veicoli verranno considerati come impianti di pubblicità o propaganda ai sensi dell'art. 47, comma 8, del D.Lgs. 285/92 ed in quanto tali assoggettati al canone sulla pubblicità ordinaria. Per la pubblicità visiva effettuata con i mezzi di cui al presente comma la tariffa è mensile al mq., si applica per un periodo minimo di 30 giorni ed è pari ad un decimo della tariffa prevista per gli automezzi di cui al presente articolo.

## ARTICOLO 22 - MEZZI PUBBLICITARI VARI

- 1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura determinata dalla Giunta Comunale.
- 2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa giornaliera di cui al comma 1.
- 3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa determinata dalla Giunta Comunale.
- 4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone applicando la tariffa determinata annualmente dalla Giunta Comunale.

## ARTICOLO 23 – RIDUZIONI ED ESENZIONI

#### 1. Sono esenti dal canone:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui all'art. 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;<sup>7</sup>
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
  - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- l) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso.
- m) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- n) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, realizzate dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c) del D.P.R. 917/1986, purchè a fini non economici, con il patrocinio o la partecipazione del Comune di Mercato Saraceno;

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Si rammenta che la pubblicità esente non è tutta la pubblicità comunque presente nell'impianto sportivo, ma solo quella riferita alla stessa società o associazione sportiva. Sul punto si veda Cass. n. 2184/2020.

o) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

## CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

## ARTICOLO 24 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI DELLE AFFISSIONI

- 1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali l'Ente esercita il diritto di affissione.
- 2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari, di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

#### ARTICOLO 25 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Mercato Saraceno costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
- 2. La quantità degli impianti di pubbliche affissioni e la loro distribuzione nel territorio del Comune è stabilita nel Piano generale degli impianti e quantificato e dettagliato come da determinazione n. 63/2018.

## ARTICOLO 26 - IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE

- 1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica procedura ad evidenza pubblica, la possibilità di collocare nuovi impianti pubblicitari e/o affidare impianti già esistenti sul territorio comunale per l'affissione diretta di manifesti e simili.
- 2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

## ARTICOLO 27 - MODALITÀ DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in un apposito registro cronologico.
- 2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'Ente mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'Ente ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

- 5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, e l'Ente rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
- 6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
- 7. L'Ente sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone, con un minimo di Euro 30,00 per ciascuna commissione.
- 9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.
- 10. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.

## ARTICOLO 28 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della L. n. 160 del 2019<sup>8</sup>, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con delibera di Giunta Comunale, con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente Regolamento.
- 2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm. 70 X 100 e relativi multipli.
- 3. Il periodo minimo di esposizione è pari a giorni 10 per i manifesti aventi carattere commerciale e 5 giorni per i manifesti non commerciali, compresi i funebri.
- 4. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
  - 50% per le richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli;
  - 50% per le richieste di affissione di manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli;
  - 100% per le richieste di affissione di manifesti costituiti da più di dodici fogli;
  - 100% per le richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti a tale servizio.
- 5. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
- 6. Le disposizioni previste per il canone di pubblicità si applicano in quanto compatibili anche al servizio di pubbliche affissioni.
- 7. Tutti gli aumenti o riduzioni sono da calcolarsi in base alla tariffa base deliberata dalla Giunta.

## ARTICOLO 29 – AFFISSIONI D'URGENZA E FUNEBRI

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> La legge n. 160 del 2019 non prevede tariffe specifiche per il diritto sulle pubbliche affissioni, pertanto occorre determinarle partendo dalla tariffa standard.

- maggiorazione del 10% del canone, per ciascuna commissione. E' tuttavia previsto un importo minimo, per ciascuna di essa, pari ad Euro 30,00.
- 2. L'Ente o il Concessionario può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, esclusivamente gli annunci e partecipazioni funebri che debbano essere affissi fuori dall'orario di servizio dell'Ente; in questo caso non sarà dovuto il diritto d'urgenza, ma esclusivamente il diritto di affissione.
- 3. L'autorizzazione all'affissione diretta da parte delle imprese di pompe funebri dei manifesti di cui al comma precedente è subordinata alla tempestiva comunicazione della nota posizioni dell'affissione stessa, e l'indicazione nei manifesti stessi del periodo esatto di affissione.
- 4. La mancata presentazione del rendiconto dell'affissione eseguita direttamente (che dovrà avvenire entro il giorno di inizio affissione) o le eventuali irregolarità desumibili da chi effettua tal tipo di affissioni o rilevate dall'Ufficio comporteranno, oltre alla rimozione delle affissioni abusive, l'irrogazione da parte dell'Ufficio preposto di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 821, lett. h) della L. 160/2019.
- 5. In ogni caso la persona fisica incaricata dall'impresa di pompe funebri all'affissione diretta dovrà procedere alla stessa con cura ed ordine, garantendo allo scopo la pulizia dello spazio circostante l'impianto e senza creare danno ad altri manifesti già affissi. Non dovrà quindi coprire, danneggiare o rimuovere altri manifesti se non espressamente quelli già scaduti o quelli per cui la scadenza, già passata, si evince dal timbro. In ogni modo la persona fisica incaricata, svolgendo la materiale attività di affissione del manifesto, dovrà attenersi a tutte le prescrizioni attinenti alla sicurezza e mettere in atto ogni cautela affinchè la propria opera non costituisca pericolo o pregiudizio per se stesso o per altre persone o cose, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per ogni eventuale danno cagionato o subito.
- 6. L'Amministrazione Comunale avrà diritto di rivalsa nei confronti della persona fisica incaricata dell'affissione o del committente dell'affissione nel caso in cui dovessero provvedere a risarcire eventuali danni arrecati da tali soggetti nell'attività di affissione diretta o nel caso in cui dovessero sostenere maggiori costi a causa della stessa.

## ARTICOLO 30 - MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO

- 1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
- 2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede l'Ente con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
- 3. L'Ente, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposta un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
- 4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

## ARTICOLO 31- RIDUZIONE DEL DIRITTO

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, la cui affissione è richiesta dai soggetti di cui all'art. 73 comma 1 lett. c) del DPR 917/1986 purchè a fini non economici, con il patrocinio o la partecipazione del Comune di Cesena, nel cui territorio sono diffusi i messaggi;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

#### ARTICOLO 32 - ESENZIONE DAL DIRITTO

- 1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Mercato Saraceno e il cui contenuto, in assenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

## ARTICOLO 33 - PAGAMENTO DEL DIRITTO

1. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente intestato al Comune di Mercato Saraceno, rispettando le prescrizioni di cui all'art. 2-bis del D.L. 193/2016. L'attestazione di pagamento deve essere allegata alla commissione di cui al precedente art. 27.

## ARTICOLO 34 - NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto dal Piano generale degli impianti pubblicitari e dal Piano dell'affissione pubblica.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ARTICOLO 35- DISPOSIZIONI GENERALI

- 1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bowwindows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
- 2. Tra le aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
- 3. Sono disciplinate altresì le modalità di occupazione del suolo pubblico con riferimento alla tipologia di attrezzature e di attività.
- 4. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui al presente Capo è assoggettata a preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 38 del presente Regolamento.

## **ARTICOLO 36 - DEFINIZIONI**

## 1. Ai fini del presente Capo:

- a) con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono le aree pubbliche e i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, o per uso continuato ultraventennale o derivante da specifiche destinazioni previste dagli strumenti edilizio-urbanistici, una servitù di pubblico passaggio;
- b) con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

## ARTICOLO 37 - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI

- 1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
- 2. In linea generale la durata delle occupazioni permanenti è fissata in anni 5 (fatte salve disposizioni normative che prevedano tempi più lunghi);
- 3. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

## ARTICOLO 38 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

- 1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio che viene rilasciato a sanatoria.
- 2. L'interessato oltre alla domanda per la concessione ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale.
- 3. Per le misure inerenti alla circolazione stradale si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art.30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada e successive modificazioni e integrazioni.

## ARTICOLO 39 – OCCUPAZIONI ESENTI

- 1. Sono escluse dalla disciplina del presente Capo le seguenti occupazioni:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, ricerca scientifica anche in forma di manifestazioni ed eventi a carattere promozionale e divulgativo;
  - b) le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora e che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a un metro quadrato o lineare;
  - c) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con tende, festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
  - d) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale;
  - e) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
  - f) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  - g) Per i passi carrabili e le rampe e simili per l'accesso dei disabili ;
  - j) le occupazioni occasionali di durata di una sola giornata lavorativa con ponti, scale, pali, mezzi meccanici, operativi e simili, per l'esecuzione di piccoli lavori di manutenzione e riparazione di immobili, per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi e previa comunicazione, almeno un giorno prima dell'inizio dell'occupazione stessa, anche via mail, alla Polizia Municipale. Qualora tali occupazioni comportino la modifica della circolazione, occorre preventivamente acquisire l'ordinanza della Polizia Monicipale.
  - h) Le occupazioni di coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo e comunque per un tempo massimo non superiore a 2 ore.
  - i) realizzate con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, in occasione di festività, celebrazioni e ricorrenze
- 2. Sono esenti dal versamento del canone ma non dal rilascio dell'autorizzazione le seguenti occupazioni temporanee:
  - a) Per i passi carrabili e le rampe e simili;

- b) di durata non superiore a due giorni, realizzate per attività, manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, purchè non organizzate da soggetti in esercizio di impresa. L'esenzione non si applica mai ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività di vendita e/o somministrazione in esercizio d'impresa. L'esenzione fino a due giorni si applica, anche nel caso in cui le occupazioni abbiano durata superiore;
- c) realizzate da Enti pubblici, per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, fatto salvo quanto previsto al comma 1 lettera a) del presente articolo;
- 3. Le disposizioni del presente Capo non si applicano qualora l'Ente ritenga opportuno assegnare determinate aree a trattativa privata o con procedura ad evidenza pubblica.

#### ARTICOLO. 40 – CONDIZIONI PER L'OCCUPAZIONE

- 1. Tutte le occupazioni del suolo pubblico devono effettuarsi in modo: da non creare pericolo per i passanti, da lasciare libero l'ingresso dei negozi, case, cortili, vetrine e da permettere il passaggio pedonale sui marciapiedi per non meno di ml. 1,20 (uno e venti).
- 2. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.
- 3. L'occupazione dei marciapiedi e del suolo pubblico è di norma consentita da parte degli esercizi commerciali e pubblici esercizi nei limiti sotto indicati:

#### **NEGOZI:**

- a. sul lato del marciapiede adiacente i fabbricati: entro i limiti di superficie di vendita dell'esercizio;
- b. sul lato del marciapiede adiacente la carreggiata stradale: entro i limiti di superficie di vendita dell'esercizio.

Per l'esposizione delle merci da parte dei negozianti vengono fissati i seguenti limiti di altezza:

- lato fabbricati: ml. 1,60 (uno e settanta)
- lato strada: ml. 1,20 (uno e venti) con una distanza dalla carreggiata di almeno ml. 0,50 (zero e cinquanta).

#### PUBBLICI ESERCIZI:

- a. fino ad un massimo di ml. 4,00 (quattro) sul lato del marciapiede adiacente la carreggiata stradale, garantendo comunque un passaggio pedonale della profondità di almeno ml. 1,20 (uno e venti).
- 4. L'estensione in lunghezza dell'occupazione sarà limitata a quella del fronte dell'esercizio; per i soli pubblici esercizi potrà essere di lunghezza superiore, fermo restando il rispetto di quanto previsto al precedente comma 1°.
- 5. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

#### ARTICOLO 41 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE

- 1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di apposito atto di concessione.
- 2. La domanda di concessione deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
- 3. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
- 4. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta in bollo, deve contenere:
  - a. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
  - b. l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
  - c. il tipo di attività che si intende svolgere, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, installare, esporre e le modalità d'uso dei luoghi occupati;
  - d. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.
  - e. documentazione fotografica e planimetria formato A4 con indicazione delle dimensioni ed elaborazioni grafiche.
- 5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme. E' tuttavia data sempre preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.
- 6. E' data facoltà al Responsabile del Settore tenuto al rilascio della concessione, richiedere un deposito cauzionale, ove ritenuto necessario.

## ARTICOLO 42 - PROCEDURE

- 1. Le domande di occupazione di suolo pubblico sono assegnate ai seguenti uffici competenti per l'istruttoria:
  - <u>Ufficio Segreteria</u> per quanto riguarda le concessioni di suolo pubblico temporanea o permanente per l'esercizio di attività economiche.
  - <u>Ufficio tecnico</u> per quanto riguarda le concessioni di suolo pubblico permanenti o temporanee derivanti da:
    - attività edilizia (es. cantieri),
    - variazioni relative a utenze per occupazioni permanenti del sottosuolo stradale o del soprassuolo stradale, realizzate con cavi, condutture, impianti ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi
  - Polizia Municipale per quanto riguarda le concessioni di suolo pubblico per
    - fiere, manifestazioni di pubblico spettacolo, festeggiamenti e simili
    - occupazioni di durata inferiore all'anno non rientranti nella competenza specifica di altri Settori
    - installazioni particolari (es: giostre, attrazioni dello spettacolo viaggiante e simili).
- 2. L'istruttoria viene effettuata attraverso la richiesta di pareri ad ogni singolo Responsabile dei Settori indicati al comma 1 o tramite conferenza dei servizi composta dai medesimi Responsabili.

3. L'ufficio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico.

## ARTICOLO 43 - CONTENUTI DELL'ATTO DI CONCESSIONE

- 1. Nell'atto di concessione sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.
- 2. Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.
- 3. La concessione viene sempre accordata:
  - a. senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
  - b. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
  - c. con facoltà da parte dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni.

## ARTICOLO 44 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche:
  - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione, salvi i casi d'urgenza di cui all'art. 38;
  - b) versamento del canone con le modalità previste all'art. 56 o 57;
  - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
  - d) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
  - e) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
  - f) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione, in quanto è rilasciata a titolo strettamente personale .

## ARTICOLO 45 – CONDIZIONI IN CASO DI SUBENTRO

- 1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà delle strutture o di titolarità di un'attività alla quale è collegata un'occupazione di suolo pubblico, il subentrante dovrà produrre domanda di subentro contenente gli estremi del provvedimento di concessione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.
- 2. In caso di subentro in corso d'anno non sarà ammesso alcun rimborso del canone già versato.
- 3. Nel caso di subentri la durata è limitata al periodo rimanente della concessione .

## ARTICOLO 46 - RINNOVO E DISDETTA DELLA CONCESSIONE

- 1. Il Concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta al Comune nel termine perentorio di trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto.
- 2. Anche la disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al comma 1. La disdetta volontaria, non dovuta a cause di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.
- 3. Nel caso in cui il titolare di una concessione di occupazione di suolo pubblico a carattere temporaneo intenda prolungare l'occupazione, deve inoltrare apposita richiesta al Comune entro il termine di scadenza della stessa, indicando la Durata per la quale viene chiesta la proroga.

#### ARTICOLO 47 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

- 1. Sono cause di decadenza ed estinzione della concessione:
  - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto di rilascio;
  - b) la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
  - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
  - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo nei 90 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente; nei 15 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
  - e) il mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico nei termini normativi e regolamentari previsti;
  - f) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - g) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

## ARTICOLO 48 - MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

- 1. La concessione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.
- 2. L'Amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato. Fra le ragioni di pubblico interesse rientra la programmazione di lavori di ristrutturazione e riqualificazione delle aree interessate dalla occupazione. La revoca dovrà essere formalizzata all'interessato con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori (minimo 60 gg).
- 3. Il soggetto autorizzato all'occupazione di suolo pubblico, a seguito della revoca della stessa per lavori di ristrutturazione dell'area interessata, non può opporsi alla rimozione completa del manufatto e delle strutture presenti facenti parte dell'occupazione stessa.
- 4. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
- 5. La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo in proporzione al periodo di concessione non fruito, esclusi interessi e qualsiasi altra indennità.

## ARTICOLO 49 - ESPOSIZIONI DI MERCE

- 1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi commerciali, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.
- 2. È vietato collocare giornali o altre pubblicazioni periodiche, nonché la pubblicità relativa, sul suolo pubblico o sulle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio. Per le edicole, tuttavia, è consentita l'occupazione di suolo pubblico per l'esposizione di giornali e pubblicazioni periodiche e della relativa pubblicità solo su appositi espositori, per complessivi mq 4 per ogni edicola. La collocazione di tali espositori deve avvenire previo ottenimento di apposita concessione di suolo pubblico.
- 3. Le riviste e la relativa pubblicità possono essere collocate sulle facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.

## ARTICOLO 50 - PASSI CARRABILI

1. Le autorizzazioni per l'apertura e mantenimento di passi carrabili sono rilasciate in conformità alle disposizioni del codice della strada, del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

## ART. 51 - OCCUPAZIONI PERMANENTI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI

- 1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di Euro 1,50.
- 2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad Euro 800,00.
- 3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
- 4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.
- 5. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 6. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in un'unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

#### ARTICOLO 52 - ISTITUZIONE DEL CANONE

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera, in base alla quale si applica il canone, sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e segg., della L. n. 160 del 2019.

- 2. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, salvo frazionamento mensile per i periodi di occupazione iniziale e finale inferiori all'anno solare.
- 3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone, nella misura tariffaria prevista per le singole tipologie, rapportato alle giornate per cui si protrae l'occupazione.

## ARTICOLO 53 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

- 1. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari (fatta eccezione per le occupazioni con cavi e condutture realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi per le quali la tariffa viene rapportata al numero di utenze);
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, nonché alla privazione imposta alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa. Per la determinazione della tariffa i criteri di cui alla presente lettera saranno utilizzati quando la tipologia e la caratteristica dell'occupazione lo consentono.
- 2. I coefficienti di graduazione della tariffa standard di cui al precedente comma sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
- 4. Il canone minimo, non frazionabile, per le occupazioni temporanee è pari ad Euro 10,00.

## ARTICOLO 54 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

- 1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi sovrastanti e sottostanti, le strade e il territorio del comune sono classificati in due categorie.
  - Categoria prima: centri storici come da strumento urbanistico vigente;
  - Categoria seconda: Rimanente territorio.
- 2. Alle strade e territorio del comune appartenenti alla prima categoria viene applicato il canone più elevato. Il canone per le strade e il territorio appartenenti alla seconda categoria è ridotto in misura del 25% per cento rispetto alla prima.

## ARTICOLO 55 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE

- 1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
- 2. Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Fanno eccezione le occupazioni con condutture e cavi, diverse da quelle di cui all'art. 51, per le quali il canone è rapportato allo sviluppo delle medesime espresso in metri lineari.

3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme o regolamenti comunali o provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

## ARTICOLO 56 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

- 1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare, salvo frazionamento mensile per i periodi di occupazione iniziale e finale inferiori all'anno solare.
- 2. Il versamento relativo alla prima annualità, rapportata ai mesi effettivi di occupazione nell'anno solare, va eseguito all'atto del rilascio della concessione, e la sua validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Nel caso in cui l'importo della prima annualità sia superiore ad Euro 516,46 è ammessa la possibilità del versamento in due rate semestrali di pari importo, la prima rata da versare all'atto del rilascio della concessione, la seconda rata entro sei mesi dal rilascio della medesima e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno solare di riferimento. In questo caso la validità della concessione è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento della prima rata del canone.
- 3. Il canone successivo alla prima annualità deve essere corrisposto, per ciascun anno, in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
- 4. E' ammessa la possibilità del versamento in due rate semestrali anticipate, scadenti il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, qualora l'importo del canone annuo sia superiore a Euro 516,46, previa presentazione di apposita istanza all'ufficio competente.
- 5. Con deliberazione di Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateizzazione.

## ARTICOLO 57 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- 1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 56, comma 1.
- 2. In deroga al primo comma, qualora l'ammontare del canone sia superiore ad Euro 516,46, il versamento può avvenire, su richiesta dell'interessato, in due rate di pari importo da versare una all'atto del rilascio della concessione, l'altra entro il termine di scadenza dell'occupazione.
- 3. La validità della concessione è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone unico di cui al comma 1 o della prima rata di cui al comma 2.

## ARTICOLO 58 - SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione. Nel caso di una pluralità concessionari, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

- 2. Il canone è indivisibile ed il versamento o la richiesta dello stesso viene effettuata indifferentemente da uno o più dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
- 3. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del canone per l'anno solare in corso, se non corrisposto dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.

## ARTICOLO 59 - AGEVOLAZIONI

- 1. Sono previste le seguenti agevolazioni:
  - a) Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10%;
  - b) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello stesso spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.;
  - c) Per le occupazioni realizzate con manifestazioni o iniziative a carattere politico (di durata superiore alle 12 ore), il canone non si applica sui primi 10 mq. di area occupata;
  - d) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia è prevista una riduzione del 50% della tariffa ordinaria.
- 2. In occasione di eventi o iniziative di particolare rilevanza promossi o patrocinati dall'Amministrazione comunale, la Giunta può, con la deliberazione che approva il programma della manifestazione, prevedere esenzioni o riduzioni del canone dovuto dai soggetti che partecipano all'evento organizzando iniziative che la Giunta medesima ritiene di comprendere nel programma in quanto valutate di pubblico interesse.
- 3. La Giunta può altresì, con propria deliberazione, prevedere esenzioni o riduzioni dal canone, finalizzate alla valorizzazione e promozione del centro storico o del territorio cittadino in genere.
- 4. Inoltre, per particolari situazioni per le quali si riconosce un'apprezzabile ulteriore rilevanza in termini di interesse pubblico, connesso alla valenza delle stesse anche ai fini dell'immagine del Comune e dell'interesse generale può essere applicata la riduzione o l'esenzione totale dal pagamento del canone determinato dall'organo competente.

## ARTICOLO 60 – RISCOSSIONE SPONTANEA ED ESECUTIVA DEL CANONE

- 1. La riscossione ordinaria del canone per le occupazioni temporanee e permanenti per la prima annualità è curata dai singoli Settori che rilasciano gli atti di concessione. Ai medesimi Settori compete anche l'applicazione dell'indennità di cui all'art. 64, comma 2.
- 2. La riscossione ordinaria del canone successivo alla prima annualità per le occupazioni permanenti è curata dal Servizio Tributi, al quale devono essere trasmesse copie degli atti di concessione rilasciate dai Settori competenti, e relative modifiche o revoche.
- 3. In caso di mancato versamento del canone nei termini di cui agli artt. 56 e 57, prima di procedere alla decadenza di cui all'articolo 47, comma 1, ed a seguito di doveroso sollecito bonario, si provvederà a notificare al concessionario inadempiente l'avviso di accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792 e ss., della L. 160/2019, comprensivo del canone dovuto, delle eventuali sanzioni e degli interessi calcolati in base al tasso legale, assegnando un termine

perentorio di sessanta (60) giorni dalla data di notifica del medesimo per il pagamento del dovuto, trascorso inutilmente il quale l'atto diventa esecutivo e quindi titolo idoneo ad attivare immediatamente la riscossione forzata. Contestualmente si provvederà alla formalizzazione dell'atto di decadenza.

## ArtICOLO 61 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. L'Ente provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

## ARTICOLO 62 - EFFETTI DEL MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, nei termini stabiliti nel presente regolamento, costituisce motivo ostativo al rilascio di un nuovo periodo di occupazione.

## ART. 63 - DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE ABUSIVA

- 1. Le occupazioni realizzate senza la concessione amministrativa prevista dal presente Regolamento sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - a) che presentano una superficie eccedente quella autorizzata con l'atto di concessione, limitatamente alla suddetta eccedenza;
  - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza della concessione, ovvero dalla revoca/decadenza/estinzione della concessione medesima;
  - c) che intercorrono tra il rilascio di due concessioni qualora non vi sia continuità temporale dei titoli.
- 2. La presentazione della domanda di concessione non abilita il richiedente all'occupazione preventiva dell'area, salvo quanto previsto all'art. 38.

## ARTICOLO 64 – SANZIONI ED INDENNITÀ PER OCCUPAZIONE ABUSIVA

- 1. Sulle somme omesse si applica la sanzione del 50% del canone omesso, oltre agli interessi nella misura del tasso legale vigente.
- 2. Per le occupazioni abusive di cui al precedente art. 63 si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%.
- 3. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50%, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale sino al giorno dell'avvenuta rimozione dell'abuso. Su tale indennità si applicano gli interessi legali.

- 4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o esegue lavori, opere o depositi sulle strade o non ottempera alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, soggiace alle sanzioni previste dagli artt. 20, 21 e 211 del Codice della Strada.
- 5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, l'Ente può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore.
- 6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, della L. n. 160/2019.
- 7. L'Ente, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità già stabilite per le Entrate Tributarie dal vigente regolamento in materia.
- 8. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

## ARTICOLO 65 - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER RISTORO ALL'APERTO – DEHORS

- 1. Le occupazioni di suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico per l'installazione di allestimenti in prossimità delle seguenti attività autorizzate:
  - a) Pubblici Esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande (Bar, Ristoranti.ecc.)
  - b) Chioschi adibiti a pubblici esercizi o ad attività svolte in forma artigiana di produzione e vendita di prodotti alimentari (piadina,ecc.)
  - c) Esercizi di vicinato alimentari e attività svolte in forma artigianale poste all'interno di locali siti in edifici (pizzerie al taglio, rosticcerie, gastronomie, gelaterie, ecc.) sono disciplinate dal "regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per ristoro all'aperto dehors" che costituisce l'allegato 1 al vigente Regolamento urbanistico edilizio, al quale integralmente si rinvia, per quanto non in contrasto con la presente disciplina.
- 2. Eventuali modifiche al predetto regolamento non richiedono modifiche al presente regolamento in quanto parte a se stante richiamata e non integrante .

# ART. 66 – CANONE MERCATALE PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

- 1. Il canone per l'occupazione temporanea del suolo pubblico dovuto dai titolari di concessione di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, è quantificato annualmente, sulla base delle tariffe stabilite con deliberazione di Giunta Comunale e comunicato ai titolari medesimi in tempo utile per rispettare le scadenze dei versamenti sotto indicate.
- 2. Il pagamento del canone deve avvenire per ogni posteggio dei mercati entro il 31 marzo. Nel caso in cui l'importo dovuto, riferito al singolo posteggio, sia superiore a quello definito dall'art. 57 del presente Regolamento, è ammessa la possibilità del versamento in due rate di pari importo: la prima rata con scadenza 31 marzo e la seconda con scadenza 30 settembre.

- 3. Per i titolari di concessioni di posteggio nelle fiere, il pagamento del canone deve avvenire prima dello svolgimento della fiera medesima, entro la scadenza indicata nell'avviso di pagamento.
- 4. Nel caso di trasferimento di titolarità dell'azienda, qualora l'impresa cedente non vi abbia provveduto, il pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico, riferito al posteggio indicato nel contratto, è dovuto dall'impresa cessionaria: l'assolvimento del canone, secondo quando disposto dal presente articolo, costituisce condizione necessaria per il perfezionamento del sub-ingresso e per la conseguente intestazione della concessione di posteggio al nuovo titolare dell'azienda.
- 5. In caso di mancato pagamento ed a seguito di doveroso sollecito bonario, al concessionario inadempiente verrà notificato l'avviso di accertamento esecutivo ai sensi e con le modalità di cui all'art. 1, comma 792, della L. 160/2019, comprensivo del canone dovuto, delle sanzioni, di cui all'art. 61, e degli interessi al tasso legale, assegnando un termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'avviso esecutivo, trascorso inutilmente il quale si provvederà alla riscossione forzata e alla sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto, costituendo l'avviso esecutivo anche avvio del procedimento di sospensione della concessione.
- 6. Con riferimento ai concessionari di posteggio nelle fiere, la sospensione opererà per l'edizione della fiera e l'eventuale revoca dopo l'assenza a tre edizioni.
- 7. Nel periodo di sospensione, il titolare del posteggio verrà considerato assente non giustificato, con l'applicazione dell'apposita disciplina delle assenze dei concessionari di posteggio come meglio specificato nella vigente "Disciplina comunale del commercio su Aree Pubbliche". La sospensione è valida fino alla regolarizzazione di quanto dovuto, qualora questa avvenga prima del raggiungimento dei quattro mesi di assenza o di tre edizioni per le fiere.
- 8. L'utilizzo del posteggio da parte degli "spuntisti" non titolari di posteggio nei mercati e nelle fiere, come definiti e regolati da apposita disciplina meglio specificata al comma 10, è subordinato al pagamento del canone giornaliero e pertanto verrà verificato dagli organi di vigilanza nel momento di svolgimento.
- 9. Per ogni aspetto connesso alla determinazione del canone mercatale si rinvia alle disposizioni contenute nei precedenti articoli del presente Capo.
- 10. Le concessioni di posteggio connesse all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche ed eventuali abusi sono disciplinate dalla specifica normativa nazionale e regionale, nonché dalla vigente "Disciplina comunale del commercio su Aree Pubbliche". Con riferimento in particolare alla assenze dei concessionari di posteggio, si rinvia all'art. 16 della richiamata Disciplina, mentre per gli operatori "spuntisti", si rinvia all'art. 8 della medesima.

## ART. 67 - CANONE MERCATALE - NORME DI RINVIO

1. Ai fini della disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, commi 837 e ss., della L. 160/2019, per quanto non previsto espressamente nell'art. 74 del presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al presente Capo se ed in quanto compatibili.